



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 2

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

19^a seduta: giovedì 2 agosto 2018

Presidenza del presidente BAGNAI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 7 e passim
* LANNUTTI (M5S)	4, 6, 8
TARICCO (PD)	10
* VILLAROSA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3, 5, 7 e passim
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00011, presentata dal senatore Lannutti.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione in riferimento si chiedono chiarimenti in merito alla mancata applicazione del divieto di anatocismo, sancito dall'articolo 120 del Testo unico bancario (TUB), nel corso del cosiddetto periodo transitorio intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014 e quella della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), attuativa del citato articolo 120 del TUB (1° gennaio 2014 – 1° ottobre 2016).

Come noto, con la legge di stabilità 2014 il legislatore è intervenuto sulle norme del TUB, introducendo un generale divieto di anatocismo e rinviando al CICR la fissazione dei criteri e delle modalità applicative di tale divieto. A tale previsione è seguito un periodo di approfondimenti volti a superare taluni problemi interpretativi sollevati dalla nuova disposizione, con particolare riferimento alla capitalizzazione periodica degli interessi. Nell'aprile 2016 il testo dell'articolo 120 è stato nuovamente modificato e, con il successivo decreto del MEF del 3 agosto 2016, è stata adottata la prevista delibera del CICR, che ha trovato applicazione dal 1° ottobre 2016.

Con specifico riferimento all'applicazione del divieto di anatocismo nel corso del cosiddetto periodo transitorio intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014 e quella della delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 del TUB, la Banca d'Italia ha chiarito che, nel silenzio della legge, due erano le opzioni interpretative possibili. Secondo una prima tesi, il divieto di capitalizzazione composta poteva essere ritenuto immediatamente operativo, ovvero senza necessità dell'intervento della normativa secondaria demandata al CICR. Tale tesi si fondava sostanzialmente sulla chiara evidenza della volontà del legislatore, non ritenendo necessario alcun provvedimento attuativo e ritenendo abrogata la

delibera CICR del 9 febbraio 2000, che consentiva la pratica dell'anatocismo bancario. Secondo altra tesi, al contrario, si poteva sostenere che, per dispiegare appieno la propria efficacia, il divieto di anatocismo dovesse comunque attendere l'intervento della delibera CICR che ne specificasse termini e condizioni (di per sé, quindi, l'articolo 120 avrebbe contenuto solo indicazioni di principio). Da un punto di vista tecnico, l'articolo 120, comma 2, del TUB ha sempre contenuto un rinvio a un intervento del CICR per la definizione di modalità e criteri di produzione degli interessi. In assenza della nuova delibera CICR poteva ritenersi applicabile la precedente delibera del 9 febbraio 2000. La proposta di delibera CICR, posta in consultazione il 24 agosto 2015, ha cercato, pur nelle incertezze del testo del nuovo articolo 120, di regolare i profili tecnici che non venivano affrontati dalla norma primaria e ritenuti tuttavia necessari per la concreta e uniforme applicazione del divieto.

In considerazione del quadro normativo descritto, la Banca d'Italia ha fatto presente di aver contribuito attivamente alla definizione delle disposizioni tecniche necessarie a rendere concretamente attuabile la norma. Tuttavia, in mancanza anche di un univoco indirizzo interpretativo da parte della giurisprudenza, la Banca d'Italia ha ritenuto di non potersi esprimere, in assenza della delibera CICR, sull'applicabilità del divieto di anatocismo dal 1° gennaio 2014 e ha seguito tale impostazione nell'ambito della propria attività di controllo.

Con riferimento al procedimento per pratiche commerciali scorrette avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nei confronti delle tre banche, (Unicredit, Intesa Sanpaolo e BNL), e terminato con l'irrogazione di sanzioni per complessivi 11 milioni di euro, la Banca d'Italia ha precisato che le predette sanzioni sono state disposte in relazione non all'applicazione dell'anatocismo bancario, bensì alle modalità di promozione dei prodotti bancari.

Tutto ciò premesso, prendendo atto con la massima attenzione delle preoccupazioni espresse del senatore interrogante ed analizzando la persistente necessità di definire con chiarezza la portata normativa vigente relativa al periodo transitorio indicato, il Governo si impegna a porre in essere più opportuni approfondimenti per ovviare alle criticità evidenziate, avendo come obiettivo prioritario quello della tutela del risparmiatore. Per questo ringraziamo il senatore Lannutti per la sua interrogazione, molto importante.

LANNUTTI (*M5S*). Signor Presidente, con riferimento alla pratica dell'anatocismo, la cui illegalità è stata sancita dai tribunali e dalla Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, quattro Governi, dal 2000 – li voglio ricordare: D'Alema, Ciampi, Amato e Berlusconi – hanno tentato di fare le sanatorie. I ricorsi che abbiamo portato avanti come ADUSBEP davanti alla Corte Costituzionale hanno però annullato tali decreti salva banche. Si trattava insomma di una pratica odiosa, secondo noi illegittima e illegale, su cui poi il legislatore aveva messo la parola fine, come ha ricordato il Sottosegretario, che ringrazio. C'è quindi quel periodo in cui i soldi estorti

illegittimamente a una pluralità di prenditori del credito – mi si consenta di usare questi termini – poiché l'anatocismo era illegale, dovevano essere restituiti. Esiste addirittura l'articolo 128 *ter*, comma 1, lettera *a*), del testo unico bancario, che consente alla Banca d'Italia di «inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti». La Banca d'Italia non è intervenuta, come di consueto. Ringrazio dunque il Governo soprattutto per il fatto che si vuole ancora approfondire e quindi tornerò alla carica.

Abbiamo anche chiesto: non avete i soldi? A parte il fatto che le banche sono tornate a fare utili per 10 o 12 miliardi di euro, dopo aver avuto 20 miliardi di euro, dopo che ci sono state 500.000 famiglie espropriate e dopo che, soprattutto, le banche venete sono state regalate a uno dei primi gruppi bancari del Paese. Lo ripeto: ringrazio il Governo per l'ulteriore approfondimento, ma la questione non può finire qua, perché in uno Stato di diritto, se il cittadino consumatore e risparmiatore deve dei soldi – a parte che se li chiede non li ottiene: certe volte l'affidabilità delle imprese viene basata anche su un algoritmo di Francoforte – anche fossero 10 o 20 euro, immediatamente vengono attivate le procedure. Qui si tratta di miliardi di euro illecitamente sottratti e la Banca d'Italia ci dice che devono passare in cavalleria. Ringrazio quindi il sottosegretario Villarosa per la risposta e continueremo a chiedere approfondimenti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-0092, presentata dal senatore Lannutti.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'interrogazione in riferimento concerne la mancata costituzione in giudizio da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena nell'ambito del procedimento a carico di Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e Paolo Salvadori, in corso a Milano. Al riguardo, sentito il Dipartimento del tesoro, preliminarmente si ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze detiene una partecipazione di poco superiore al 68 per cento nel capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena, acquisita essenzialmente nell'ambito dell'operazione di ricapitalizzazione precauzionale realizzata nel 2017, ai sensi della legge n. 15 del 2017, tutto ciò in ottemperanza alle disposizioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato per il sistema bancario.

Si ricorda altresì che l'intervento del Ministero nel capitale della banca è temporaneo e la partecipazione, in base a quanto richiesto dalla Commissione europea, dovrà essere dismessa entro cinque anni dall'intervento in linea con il piano di ristrutturazione approvato.

In merito alla costituzione di parte civile, la banca ha reso noto che la delibera è stata adottata ed approvata dal consiglio di amministrazione all'unanimità. A garanzia dell'integrità del processo decisionale, non hanno partecipato al voto i soli consiglieri che avevano ricoperto, con ruoli non

esecutivi, la carica di amministratori della banca in occasione dell'approvazione della relazione semestrale del 2015. La stessa banca si riserva comunque di esperire qualunque azione a tutela del proprio patrimonio e dei propri interessi.

Circa la possibilità di inserire all'ordine del giorno della prossima assemblea la richiesta di azione di responsabilità verso gli amministratori responsabili del dissesto della banca si precisa che, come riportato dall'interrogante, il 12 aprile scorso l'assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena ha ritenuto inammissibile la richiesta pervenuta in data 13 marzo 2018 dal socio Bluebell Partners, con cui è stata informata la banca dell'intenzione di quest'ultimo di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, del direttore generale e dei sindaci di volta in volta in carica al momento dell'approvazione dei bilanci dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 e della relazione semestrale al 30 giugno 2015. La proposta era estesa anche alla società di revisione.

In relazione a quanto sopra rappresentato, il Ministero ha ritenuto opportuno richiedere uno specifico parere all'Avvocatura generale dello Stato, sulla base del quale il rappresentante del Ministero in assemblea ha espresso voto contrario alla proposta di ammissione dell'azione di responsabilità, in quanto la formulazione della proposta da parte del socio Bluebell non tratta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2393, comma 2, del codice civile, di «fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio» in approvazione.

Ciò detto, l'azionista pubblico si riserva di valutare qualunque azione a tutela del patrimonio della banca e dei propri interessi, qualora vi sia evidenza di un danno alla società provocato dai comportamenti degli amministratori. Questo lo deduciamo anche dall'atteggiamento tenuto dal Governo composto dalla maggioranza che era all'opposizione nella scorsa legislatura, che si è impegnato in merito all'attività di questa banca. Tranquillizziamo quindi il senatore Lannutti, perché è anche nel nostro interesse cercare di capire come affrontare al meglio questa situazione in favore dei risparmiatori.

LANNUTTI (M5S). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Villarosa per la risposta, per la quale mi dichiaro parzialmente soddisfatto. Sono d'accordo soprattutto con l'ultima parte della risposta, nel senso che occorre davvero un'inversione di tendenza.

Come ho ricordato anche prima, vi sono state pratiche bancarie (il ricorso agli strumenti derivati, Alexandria ed altri prodotti) che hanno messo in ginocchio la più antica banca, che aveva resistito alle invasioni barbariche e ai terremoti, ma che non è riuscita a resistere a Giuseppe Mussari, che è stato presidente di Banca Monte dei Paschi Siena, oltre che presidente dell'Associazione bancaria italiana. Sono stati scritti anche dei libri sulla drammatica vicenda di questa banca, la cui gestione è costata oltre 61 miliardi di euro, tra l'altro con l'acquisto scellerato di Banca Antonveneta per 17 miliardi, quando la valutazione non era neanche di 2-3 miliardi.

Non voglio farla lunga, signor Presidente, abusando della pazienza di chi ci ascolta, ma ci vuole un'inversione di tendenza: non è più possibile che ci sia il primato della finanza di carta, di questa ideologia che io ritengo corrotta e che mette al primo posto mercato, globalismo, derivati e finanza tossica rispetto alla dignità degli uomini e del lavoro.

Come dicevo, mi soddisfa sicuramente l'ultima parte della risposta. Dobbiamo fare luce e chiarezza: chi sbaglia non può fare il consulente dei governi, com'è stato in passato. Bisogna impedire la contiguità che c'è stata finora. Continueremo quindi a confidare nel fatto che chi sbaglia debba cominciare a pagare.

Voglio ricordare che Alessandro Profumo, oggi amministratore delegato di Leonardo, ebbe da Unicredit una liquidazione di 40 milioni di euro e non perché avesse creato valore, come si dice nel gergo liberista, ma perché aveva distrutto valore. Quando se ne andò, il valore delle azioni era sceso da 7 a 1,5 euro, ma si prese, ripeto, 40 milioni di euro di liquidazione e ci vengono a fare lezioni.

La ringrazio, signor Sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00130, presentata dal senatore Lannutti e da altri senatori.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Vorrei dire preliminarmente che l'interesse in merito al tema oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame è diffuso: ci sono state varie interrogazioni alla Camera dei deputati e più di un'interrogazione al Senato. La Presidenza del Consiglio tiene ad informare gli interroganti, e comunque il Senato e la Camera, che sono in corso in questo momento approfondimenti perché, come sapete bene, è stata avanzata una richiesta di documentazione, per cui ci riserviamo sin d'ora di integrare nei prossimi giorni la risposta all'interrogazione per il tramite della Presidenza.

Mi permetto di leggere qui la risposta che in questi giorni abbiamo dato ad un'interrogazione presentata sullo stesso tema alla Camera dei deputati.

Secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge n. 216 del 1974, il Presidente e i membri della CONSOB non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa: questo è il punto. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso, con diritto alla conservazione del posto.

Gli articoli 3 e 4 del regolamento di organizzazione della CONSOB precisano che i componenti di nuova nomina, nella prima riunione cui par-

tecipano, debbano dichiarare formalmente, assumendosi la relativa responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste. Ove un componente incorra in una delle cause di incompatibilità, la Commissione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale il componente è tenuto ad esercitare l'opzione. Trascorso il termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero il componente non abbia presentato le proprie dimissioni, è prevista una comunicazione da parte della CONSOB al Presidente del Consiglio dei ministri sulle cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti del componente medesimo.

In relazione agli atti di sindacato ispettivo in esame, il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto alla CONSOB se il procedimento di verifica delle incompatibilità dei componenti sia stato formalmente esitato, formulando altresì richiesta di trasmissione di copia dei relativi atti.

Il Governo, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della CONSOB, attende di conoscere le determinazioni definitive di tale collegio. Quindi, come ho detto prima, integreremo la risposta prossimamente per il tramite della Presidenza.

LANNUTTI (M5S). Signor Presidente, interverrò per non più di un minuto. Ricordo che la presente interrogazione è stata sottoscritta da oltre 50 senatori del MoVimento 5 Stelle, tra cui i senatori Laura Bottici, Primo Di Nicola, Paola Taverna e gli altri componenti del Gruppo in Commissione Finanze e tesoro. Essa attiene alle regole che devono essere rispettate nei sistemi democratici; regole che lo stesso commissario Berruti, in audizione, ha in un certo modo messo in dubbio, perché il presidente Nava, con il suo distacco di tre anni, mentre la carica in CONSOB dura sette anni, secondo alcune tesi, essendo egli alto dirigente della Commissione europea – tra l'altro sarebbe colui che ha redatto il *bail-in*, l'esproprio criminale del risparmio – non sarebbe sottoposto alla legislazione italiana, ma risponderebbe a quella europea, con tutte le relative conseguenze, se questa tesi fosse valida, per cui chiunque potrebbe ricorrere in giudizio, annullando quindi le sanzioni e le delibere.

Sono lieto di quanto fatto dal Governo e dal Presidente del Consiglio e, tra l'altro, anche la nostra Capogruppo, la senatrice Bottici, ha chiesto lumi sulla corrispondenza, che ci dovrebbe essere e che speriamo che ci venga data, perché questa non è l'epoca dei segreti, ma deve essere l'epoca della trasparenza. Se il presidente Nava può continuare a fare il presidente della CONSOB, ne sono lieto, ma non ci debbono essere ombre, né su di lui, né sulle sue favorite, perché risulta anche che la sua ex segretaria dovrebbe addirittura prendere servizio come segretario generale della CONSOB. Ringrazio quindi il sottosegretario Villarosa, il Governo e soprattutto il Presidente del Consiglio, Conte, che deve approfondire. Grazie anche a lei, signor presidente Bagnai, che ha presentato una delle prime interrogazioni su questa vicenda.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Lannutti, anche per aver ricordato che effettivamente questo tema aveva in qualche modo attirato la mia curiosità ed era stato oggetto di un atto di sindacato ispettivo, sottoscritto da tutto il Gruppo della Lega. Forse non devo fare considerazioni in questa sede, però desidero farne una. Propongo di istituire fra noi una specie di piccolo campionato mondiale di eufemismo e quindi, invece di «esproprio criminale», parlerei di «provvedimento sul quale la stessa ESMA – EBA attualmente ha in corso un profondo ripensamento». Vorrei anche notare che questo ripensamento, negli atti e in particolare nelle dichiarazioni ufficiali della signora Nouy, si estrinseca nel fatto che l'esperienza delle quattro banche risolte italiane non viene citata fra le esperienze di applicazione del *bail-in*. Quindi, ciò significa che il ripensamento è talmente profondo che ha determinato anche una sorta di rimozione psicanalitica della vicenda che lei ricordava e che invece è ben presente nella carne viva di tanti risparmiatori italiani: questo deve farci riflettere. Detto così, spero sia chiaro. Ringrazio dunque sia il rappresentante del Governo, sia il senatore Lannutti e mi scuso se ho prevaricato, approfittando della mia posizione di Presidente.

Segue l'interrogazione 3-00088, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con il documento di sindacato ispettivo in esame i senatori interroganti chiedono chiarimenti in merito all'attuazione della misura prevista dall'articolo 1, comma 771, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente l'erogazione di un contributo in favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte, verificatisi nel novembre 1994. Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dai senatori interroganti, l'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003 ha equiparato le imprese piemontesi alluvionate nel 1994 a quelle colpite dal terremoto della Sicilia del 1990. Questo ha consentito alle imprese che per i gravi danni subiti non avevano versato tributi, contributi e premi per gli anni 1995, 1996 e 1997, di regolarizzare la propria situazione versando il 10 per cento degli importi, al netto di interessi e sanzioni.

Successivamente, la legge n. 17 del 2007, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, ha dato la possibilità alle imprese che avevano versato l'intero importo dovuto di presentare le richieste di rimborso del 90 per cento dei contributi versati all'INPS negli anni 1995-1997. Da ultimo, la legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi 771 e 774 ha disposto l'assegnazione di un contributo a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, a seguito di istanza dell'Agenzia delle entrate, nel caso in cui abbiano versato contributi previdenziali e assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a 5.000 euro. La definizione delle modalità per l'accesso al contributo e per il ri-

parto delle risorse è stata demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, in applicazione del comma 773 del menzionato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, le risorse per effettuare la restituzione agli aventi diritto, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2019, sono state stanziare sul capitolo n. 3801 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di predisposizione dello schema di decreto che dovrà definire criteri e modalità di accesso al contributo, nonché le modalità di riparto delle risorse, sono però emerse alcune criticità. In particolare, si evidenzia che la misura di cui si discute dovrà essere attuata nel rispetto delle condizioni richiamate dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti di Stato. L'individuazione dell'ambito operativo del decreto da emanare non può prescindere dalla preventiva definizione della portata applicativa di quanto previsto dal paragrafo 135 della decisione della Commissione europea 2016/195 del 14 agosto 2015, su cui, sia pur con specifico riferimento al recupero degli aiuti fiscali relativi al sisma d'Abruzzo del 2009, l'Agenzia delle entrate ha chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato. Il citato paragrafo 135 prescrive infatti che «l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere a norma dei regimi di cui al considerando 109, con effetto dalla data di adozione della presente decisione. A partire dalla data della presente decisione, nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti». Tra i regimi di cui al considerando 109, oltre al regime in favore dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, è contemplato anche quello in favore dei territori colpiti dall'alluvione del Piemonte del 1994, di cui al comma 90 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, deve precisarsi che sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori per l'emanazione del decreto ministeriale attuativo delle citate disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2018.

TARICCO (PD). Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta.

In particolare, mentre mi soddisfa sicuramente l'impegno, così non è per le conclusioni, nel senso che questa storia tocca – purtroppo per loro – alcune centinaia di aziende del territorio del Sud Piemonte che hanno visto un loro diritto, certificato per legge agli inizi degli anni 2000, portarsi avanti in una storia infinita che sostanzialmente sta mettendo a rischio la tenuta stessa di moltissime di quelle aziende. Infatti, in virtù di quella norma, molte aziende hanno al tempo accertato come credito un contributo che la legge stabiliva fosse loro dovuto, salvo scoprire *a posteriori* che quella norma non era stata correttamente notificata all'Unione europea, senza che tra l'altro le aziende avessero alcuna colpa in questo senso.

Mi appello dunque veramente al Governo affinché si trovi una soluzione che permetta di erogare queste risorse alle imprese perché, in molti casi, è in gioco la tenuta economica di aziende che danno lavoro a tanti

cittadini e che rischiano di saltare da un punto di vista finanziario per una questione della quale nulla è loro addebitabile.

PRESIDENTE. Ricordo che proprio ieri abbiamo affrontato un tema analogo con riguardo al sisma abruzzese. In particolare, nella decisione che ha dato il via a tutto il dibattito sugli aiuti di Stato si faceva riferimento a diversi eventi, fra i quali anche quello richiamato nell'interrogazione in esame. Ringrazio dunque il senatore Taricco per aver messo in evidenza la questione in questa sede.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,05.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, a parere dell'interrogante:

i gravissimi danni inferti dal Governo Renzi-Padoan a risparmiatori espropriati col bail in, alle famiglie saccheggiate, alle imprese con i conti in rosso taglieggiate, si manifestano tangibilmente dopo il ripristino dell'anatocismo bancario, una odiosa pratica di ricapitalizzare gli interessi, che era stata debellata dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale dopo 20 anni di battaglie giudiziarie dell'Adusbef. Nel 2013 l'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), modificando l'art. 120 del TUB (testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), aveva reso illegittima, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ogni prassi anatocistica nei rapporti bancari, vietando l'addebito di interessi passivi;

la pratica di far pagare gli interessi sugli interessi, adottata dagli istituti di credito per oltre mezzo secolo, espressamente vietata dal legislatore dal 1° gennaio 2014, è diventata a tutti gli effetti consentita su base annua da un emendamento del 7 aprile 2016, approvato al Senato dalla maggioranza di Governo con il decreto di riforma delle banche di credito cooperativo e dalla delibera n. 343 del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), organismo presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, varata il 3 agosto 2016, in attuazione dell'articolo 120 del TUB, che accoglie l'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2016;

i tre procedimenti per pratiche commerciali scorrette, avviati dall'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Agcm) nei confronti di Bnl, Intesa Sanpaolo e Unicredit, hanno portato in data 17 novembre 2017 una multa da 11 milioni di euro, per avere applicato l'addebito di interessi sugli interessi, sanzione per «condotte aggressive», finalizzate a ottenere dai clienti l'autorizzazione preventiva ad applicare l'anatocismo. Le comunicazioni fornite in filiale e attraverso l'*home banking* «non consentivano di fornire il diniego» e informavano solo sulle conseguenze negative in caso di mancata sottoscrizione, volti ad accertare se le tre banche avessero posto in essere condotte in violazione del codice del consumo (di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005) in relazione alla pratica dell'anatocismo bancario, fino all'entrata in vigore del decreto banche (decreto-legge n. 18 del 2016) che all'articolo 17-*bis* ha ribadito il divieto di anatocismo, contenuto nella legge di stabilità per il 2014, ed anche dopo il nuovo e definitivo fermo del decreto banche del 2016;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 3 marzo 2017, a fronte di evidenti abusi, Adusbef aveva presentato esposti denunce alle maggiori procure della Repubblica, ipotizzando l'omissione d'ufficio della Banca d'Italia, che, doverosamente informata dalle associazioni dei consumatori presenti nel CNCU (Consiglio nazionale consumatori ed utenti), invece di esercitare la potestà prevista dall'art. 128 del testo unico bancario, per «inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti» (art. 1, lettera *a*)), non sarebbe intervenuta, come di consueto, per non disturbare gli interessi delle banche socie, configurando, oltre all'omissione in atti d'ufficio, eventuali più gravi reati a danno degli utenti dei servizi bancari;

in particolare, aveva scritto Adusbef negli esposti presentati, alla luce dei fatti, nonché dei richiami giurisprudenziali, dottrinali e alle disposizioni di legge indicati, anche nell'articolo 128 del TUB, si chiedeva alla Procura di accertare: *a*) se sotto il profilo degli omessi controlli e della mancata vigilanza non si configurasse il reato, ex articolo 328 del codice penale (Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione); *b*) se dal tenore letterale delle missive e dalle palesate minacce non si configurassero i reati, ex articolo 640 del codice penale e seguenti, nonché ex articolo 646 (Appropriazione indebita); *c*) se la responsabilità penale eventualmente accertata ed imputabile ai soggetti richiamati non potesse altresì aver configurato il reato, ex articolo 170-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998, e altri eventuali illeciti penali come rubricati nel decreto legislativo n. 58 del 1998;

facendo un calcolo sul volume medio degli impieghi affidati, ricapitalizzati con l'illecito anatocismo, effettuati dagli esperti contabili Adusbef, si evincerebbe un indebito lucro, solo per i fidi alle imprese, di 2.410 miliardi di euro dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2016 (ossia 811,830 miliardi di euro nel 2014; 808,338 nel 2015; 790,085 miliardi di euro tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2016), di 34,33 euro ogni 1.000 euro di scoperto, quindi una somma da rimborsare o compensare, approssimata per difetto, tra 6,7 e 7,8 miliardi di euro, incamerati dal sistema bancario, che non dovevano essere percepiti e che in virtù della legge e delle pronunce dei tribunali nelle inibitorie, dovrebbero essere restituiti. Invece di procedere alla restituzione del «maltolto» ad imprese ed altri affidati, il sistema bancario avrebbe preteso, dal 1° marzo 2017, interessi capitalizzati nel trimestre 30 settembre 30 dicembre 2016 e gli interessi di mora a partire da mercoledì 1° marzo 2017, in virtù del ripristino dello stesso anatocismo, evitando, accuratamente, il diritto alla restituzione o compensazione, di circa 7 miliardi di euro in media, stimati su impieghi affidati e tassi di interessi medi praticati, intimando che, a far data dal 1° marzo 2017, l'istituto di credito provvederà ad addebitare gli interessi debitori relativi al trimestre 1° ottobre 31 dicembre 2016, ed ordinando alla clientela di provvedere alla copertura, pena il blocco operativo del conto corrente;

risulta all'interrogante che almeno 2 procure della Repubblica (Milano e Palermo) abbiano aperto l'inchiesta dopo le denunce di Adusbef,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che avrebbero indotto la Banca d'Italia ad attivare quella che all'interrogante appare una violazione dell'articolo 128 del testo unico bancario, per inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dall'articolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti, alla luce di azioni inibitorie e sentenze dei tribunali, che avevano condannato le principali banche a non praticare più alcuna forma di capitalizzazione degli interessi passivi e ogni pratica anatocistica in tutti i contratti di conto corrente con i consumatori;

se risponda al vero che le procure della Repubblica di Milano e di Palermo abbiano attivato indagini per verificare i reati penalmente rilevanti dall'illecita prassi dell'anatocismo dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2016, lucrando in media 7 miliardi di euro, che devono essere restituiti o compensati, e quale sia la situazione odierna delle inchieste giudiziarie;

quali misure urgenti si intenda attivare, per ripristinare quella che l'interrogante ritiene essere una legalità violata, dato che l'ordinamento giudiziario non sembra contemplare «leggi speciali» a favore dei banchieri e della Banca d'Italia, come la prassi degli ultimi anni al contrario sembrerebbe indicare, con la più totale immunità degli autori di crac e dissesti bancari, addossati invece a milioni di risparmiatori, in condizioni di preoccupante assenza di vigilanza;

quali idonee iniziative si intenda assumere per tutelare cittadini, piccole e medie imprese ed affidati, espropriati da prassi bancarie a parere dell'interrogante illegittime.

(3-00011)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

come si apprende da un articolo de «la Repubblica» del 12 luglio 2018 «Mps non si costituirà parte civile contro gli ex vertici Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. Lo ha deciso all'unanimità il consiglio di amministrazione dell'istituto senese. Il cda, si legge in una nota, «all'esito di una approfondita fase istruttoria condotta con l'ausilio di autorevoli consulenti legali esterni, ha valutato che, allo stato, non sussistano le condizioni per procedere alla costituzione di parte civile nel procedimento [penale] nel cui contesto l'ex presidente del consiglio di amministrazione Alessandro Profumo e l'ex amministratore delegato Fabrizio Viola sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di manipolazione di mercato e false comunicazioni sociali, mentre l'allora presidente del collegio sindacale e attuale sindaco effettivo, Paolo Salvadori, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di false comunicazioni sociali. Nel formulare le proprie valutazioni, il consiglio di amministrazione – viene precisato nella nota – ha considerato nel loro insieme tutti gli elementi decisionali disponibili, avendo esclusivo riguardo al perseguimento degli interessi della banca e alla tutela dell'integrità del suo patrimonio»;

si legge sul «Corriere della sera» del 27 aprile 2018: «Con una decisione non scontata da parte del gup di Milano, (...) gli ex vertici di Mps Alessandro Profumo – già presidente della banca e ora A.D di Leonardo – e l'ex ceo Fabrizio Viola – in seguito alla guida e poi commissario di Popolare di Vicenza e Veneto Banca – oltre a Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale, e alla stessa banca per responsabilità ex legge 231, sono stati rinviati a giudizio per aggravi (ipotesi caduta per Salvadori) e falso in bilancio per il caso della contabilizzazione a bilanci dei cosiddetti "derivati" Santorini e Alexandria. Il processo inizierà il 17 luglio. La Procura aveva chiesto per tutti gli imputati il proscioglimento. Il gup Alessandra Del Corvo, non accogliendo le richieste dei pm e delle difese, ha mandato gli imputati a processo. (...) "Sono sorpreso ma confermo con determinazione di essere sereno per le scelte fatte in Mps. Dimosteremo di aver sempre operato correttamente nell'interesse dell'istituto e dei suoi azionisti, peraltro in stretta collaborazione con Banca d'Italia e Consob, e riconfermo la mia totale fiducia nella magistratura", così Alessandro Profumo, secondo quanto indicato da fonti vicine al manager, ha commentato la decisione del gup. (...) I pm Giordano Baggio, Stefano Civardi e Mauro Clerici già nel settembre 2016 avevano chiesto l'archiviazione delle accuse a carico degli imputati (la tranche d'indagine era stata trasmessa per competenza da Siena a Milano) ma nell'aprile 2017 si erano visti respingere l'istanza dal gip Livio Cristofano, che aveva ordinato l'imputazione coatta. Da qui la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare nella quale il pm Civardi nella scorsa udienza aveva chiesto nuovamente il proscioglimento con argomentazioni simili a quelle dell'istanza di archiviazione. (...) Dopo la crisi di Mps di fine 2011 a Siena erano arrivati Viola e Profumo per ristrutturare l'istituto. A febbraio 2013 avevano effettuato una correzione ("*restatement*") del bilancio di Mps denunciando circa 700 milioni di perdite nascoste dietro una contabilizzazione non corretta di alcune operazioni di finanziamento a lungo termine su Btp (tecnicamente "*enhanced long term repo*"), realizzate con Deutsche Bank – operazione Santorini – e Nomura – operazione Alexandria. Tali contratti vennero denunciati come derivati ma, anche sulla base di un parere di Banca d'Italia-Consob-Ivass sul trattamento contabile, vennero mantenute iscritte secondo il criterio adottato da Mussari e Vigni, cioè "a saldi aperti" ovvero come prestiti e acquisti contemporanei e non "a saldi chiusi", cioè come derivati, con effetti sia sul conto economico sia a livello di patrimonio. Vennero anche avviate cause per 1,2 miliardi di euro contro le 2 banche internazionali che portarono più avanti a due transazioni. Nel frattempo, nel 2016, la stessa Mps dovette correggere i bilanci fino al 2015 su ordine della Consob dopo che dalle indagini era emerso che i Btp alla base di alcune di quelle operazioni non erano stati acquistati da Mps. Da qui la nuova inchiesta, nata anche su impulso di un "supertestimone" come Giuseppe Bivona, ex manager di Goldman Sachs, e ora alla guida di una società di consulenza, Bluebell Partners, che da anni spulcia i bilanci senesi. Secondo i pm, Profumo e Viola non sarebbero stati da processare perché avrebbero agito senza alcuna intenzione di falsificare i

conti (tra il 2011 e il 2014) né di occultare le perdite, anche perché avrebbero dato indicazione degli effetti contabili dei derivati in maniera proforma nei bilanci da loro firmati, senza dunque intenzione di ingannare il mercato. Diversa la lettura del gip dell'imputazione coatta (che agli atti aveva anche una nuova consulenza disposta dalla Procura generale) che aveva ravvisato nelle condotte dei manager presunti profili ingannevoli nei confronti del mercato perché quella contabilizzazione non aveva dissipato le ambiguità sui derivati»;

secondo Bivona, vi sono responsabilità da parte di Viola, Profumo, Consob e Banca d'Italia nella falsificazione dei bilanci MPS, come riportato da un lancio dell'agenzia «Ansa» del 16 aprile 2018: «Che Alexandria e Santorini fossero dei derivati era scritto più di 400 volte negli stessi contratti. Leggendoli, chiunque sarebbe dovuto saltare sulla sedia». Lo ha detto Giuseppe Bivona, quale consulente di alcune parti civili, testimoniando al processo. «Secondo Bivona, nella vicenda Mps hanno responsabilità non solo gli ex vertici, ma anche le autorità di controllo come Bankitalia e Consob, e i vertici che hanno «ereditato» la banca dall'ex presidente Giuseppe Mussari. Oltre a Mussari, fra gli imputati ci sono l'ex direttore generale Antonio Vigni, l'ex responsabile dell'area finanza Gianluca Baldassarri e l'ex direttore finanziario Daniele Pirondini. Sono accusati, a vario titolo, di falso in bilancio, aggio e ostacolo alla vigilanza. L'ex a.d. Fabrizio Viola e l'ex presidente Alessandro Profumo «avevano tutte le informazioni necessarie – ha spiegato Bivona – Eppure, anche nei bilanci successivi al loro arrivo, quindi dal 2012 in poi, i derivati sono contabilizzati come titoli di Stato. Questa pratica è finita nel 2015, quando è intervenuta la procura». «Nel 2012 un'ispezione di Bankitalia aveva rilevato che si trattava di derivati – ha ricostruito Bivona – nel 2013 lo hanno riconosciuto Nomura, controparte in Alexandria, e Deutschebank, controparte in Santorini, oltre al Riesame di Siena. Ne deriva che quei bilanci erano viziati. Eppure, nessuna autorità di vigilanza ha avuto da ridire sugli aumenti di capitale del 2014 e 2015. È stata la procura a fare quello che non avevano fatto Consob e Bankitalia». Sia Consob sia Bankitalia sono parti civili al processo. A Milano è in corso anche l'udienza preliminare a carico di Profumo e Viola: per la seconda volta il pm ha chiesto il loro proscioglimento. Il 12 aprile, l'assemblea di Mps ha giudicato inammissibile la richiesta di azione di responsabilità promossa da Bivona nei confronti di Profumo e Viola,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

se ritenga che la mancata costituzione di parte civile contro Profumo e Viola da parte del presidente MPS Bariatti, vice presidente Turicchi e del consigliere Kostoris non integri un conflitto di interessi, essendo solidale la responsabilità del consiglio di amministrazione, gli stessi che come membri dello stesso consiglio avevano approvato l'ultima semestrale nel 2015 accusata di essere falsa;

se non abbia il dovere, anche alla luce di una decisione che comporta pregiudizio al patrimonio di Monte dei Paschi di Siena, di attivarsi,

per quanto di competenza, al fine di revocare il mandato dell'intero consiglio di amministrazione, mettendo all'ordine del giorno della prossima assemblea degli azionisti un'azione di responsabilità verso tutti i protagonisti del grave dissesto;

se ritenga che le dichiarazioni di Profumo di avere agito nell'interesse dell'istituto e dei suoi azionisti, «in stretta collaborazione con Banca d'Italia e Consob», non rappresentino la prova della responsabilità delle autorità vigilanti, che hanno sempre agito per tutelare gli interessi esclusivi delle banche e dei banchieri, calpestando i diritti di clienti, risparmiatori e lavoratori;

quali misure urgenti intenda attivare, per restituire correttezza, trasparenza e legalità, sia nell'operato dei banchieri, sia soprattutto nello svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e Consob.

(3-00092)

LANNUTTI, TAVERNA, PATUANELLI, BOTTICI, PESCO, DI NICOLA, CASTIELLO, TURCO, DRAGO, DI PIAZZA, BUCCARELLA, FENU, FATTORI, PERILLI, BOTTO, PUGLIA, MORRA, SILERI, LUCIDI, FERRARA, PARAGONE, ROMAGNOLI, MAUTONE, GRASSI, LOMUTI, URRARO, GIARRUSSO, ACCOTO, DELL'OLIO, LANZI, PIRRO, PELLEGRINI Marco, PRESUTTO, GIROTTO, TRENTACOSTE, RICCARDI, EVANGELISTA, AUDDINO, MAIORINO, PISANI Giuseppe, FLORIDIA, MANTERO, DE BONIS, NOCERINO, DE FALCO, VACCARO, CASTALDI, DONNO, GUIDOLIN, MOLLAME.
– *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

durante l'audizione informale, tenutasi il 17 luglio 2018 dinanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, il presidente Giuseppe Maria Berruti, commissario della Consob, a seguito della domanda dell'on. Raphael Raduzzi, ha dichiarato che la Consob ha compiuto le verifiche, previste dagli artt. 3 e 4 del suo regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla legittimità della nomina a presidente di Mario Nava. Di tali verifiche vi sono gli esiti, che il presidente Berruti, per lealtà verso l'istituto di cui è commissario, ha dichiarato di non poter rendere noti, ma che, ovviamente, possono essere acquisiti dal Parlamento e dal Governo;

già con gli atti di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-00077 e 4-00167 e dell'Europarlamento 003015, erano stati sollevati dubbi relativamente all'ipotesi che il presidente Nava fosse stato nominato in violazione della legge n. 216 del 1974, istitutiva della Consob. Infatti, la Consob (Commissione per le società e la borsa), regolata attraverso la legge n. 216 del 1974 e la legge n. 281 del 1985, ha il compito di svolgere attività di tutela degli investitori, per l'efficienza, trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Essa è governata da un organo collegiale

composto da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (previa deliberazione del Consiglio stesso), i cui membri, oltre ai normali requisiti richiesti per ogni ufficio pubblico, per la nomina a componente della Commissione, devono anche possedere una «specificità e comprovata competenza ed esperienza» e una «indiscussa moralità ed indipendenza». Al requisito dell'indipendenza sono collegate le ipotesi di incompatibilità previste tassativamente: i componenti della Commissione non possono rivestire, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna delle seguenti qualifiche: liberi professionisti, ivi compresi i consulenti; amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata di società commerciali; sindaci, revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati; titolari di uffici pubblici di qualsiasi natura; imprenditori commerciali;

considerato che:

il 22 dicembre 2017, Mario Nava, funzionario della Commissione europea, dirigente della vigilanza sul sistema finanziario, è stato designato quale nuovo presidente della Consob, con ratifica del Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018 per motivi di carattere procedurale, riferiti alla posizione lavorativa presso la Commissione europea: Nava ha richiesto il distacco e non l'aspettativa dal suo precedente incarico di direttore per il monitoraggio del sistema finanziario e di gestione delle crisi alla Direzione generale per la stabilità finanziaria e dei mercati dei capitali (Fisma);

in generale, in un «distacco», il dipendente viene distaccato «nell'interesse» del soggetto distaccante e resta in essere il rapporto di dipendenza con l'amministrazione di origine, senza perdita dell'avanzamento di carriera e dello stipendio. Nel caso del distacco, infatti, resta in essere il sostanziale rapporto di dipendenza con l'amministrazione di origine, senza perdita dell'avanzamento di carriera e dello stipendio da funzionario europeo. Inoltre, la retribuzione corrisposta dalla Consob, circa 240.000 euro lordi annui, beneficerebbe dei vantaggi fiscali riservati al personale europeo;

il distacco risulta essere stato richiesto (o comunque disposto) per soli 3 anni, quando invece il mandato alla Consob è di 7 anni, il cui termine andrebbe a coincidere con il rinnovo delle nomine ai vertici delle direzioni generali della Commissione europea, creando in tal modo un *vulnus* ai criteri di indipendenza stabiliti dalla legge di istituzione dell'*authority* (decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974);

inoltre, in quanto distaccato, al presidente Nava si continuerebbe ad applicare la disciplina prevista per i funzionari della Commissione europea e, in particolare, in ragione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del protocollo sui privilegi e sulle immunità, non solo l'operato del presidente Nava non sarebbe soggetto al controllo dell'autorità giudiziaria italiana, ma, addirittura, ove nell'esercizio delle sue funzioni di presidente della Consob venisse a conoscenza di fatti che possano lasciar pre-

sumere una possibile attività illecita (come ad esempio un abuso di mercato), pregiudizievole per gli interessi dell'Unione, Nava avrebbe il dovere di informare immediatamente i propri superiori gerarchici europei;

considerato che:

al fine di accertare l'idoneità di Nava a tutelare gli interessi dei risparmiatori italiani e dell'industria nazionale del risparmio, risulta che lo stesso Nava avrebbe lavorato alla stesura della direttiva sul bail in, lavorando all'ipotesi «dell'Europa a due velocità»;

nell'ordinamento della Consob è prevista tra la dirigenza apicale, la figura del segretario generale che, ex articolo 26-bis, comma 1, del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, è destinata a svolgere una funzione a supporto del presidente ed i componenti del collegio «di indirizzo e controllo», tanto che con tale dirigente si deve coordinare il direttore generale e che esso assiste il presidente nelle funzioni a quest'ultimo riservate dall'articolo 5 del medesimo regolamento (tra le quali, mantenere i rapporti con gli organi di Governo e il Parlamento, sovrintendere all'attività istruttoria, ricevere e conservare comunicazioni riservate, dandone solo sommaria comunicazione agli altri componenti del collegio);

il presidente Nava, anch'egli dipendente della Commissione europea, presso la quale ricopriva l'incarico di direttore per il monitoraggio del sistema finanziario e di gestione delle crisi alla direzione generale per la stabilità finanziaria e dei mercati dei capitali (Fisma), ha giustificato il fatto che egli avrebbe richiesto il distacco e non l'aspettativa dal suo precedente incarico, in quanto quest'ultimo istituto non sarebbe previsto per i dipendenti della Commissione (distacco che, evidentemente, è «nell'interesse» del soggetto distaccante, dato che resta in essere il sostanziale rapporto di dipendenza con l'amministrazione di origine, senza perdita dell'avanzamento di carriera e dello stipendio);

il presidente Nava, all'atto del suo insediamento, avrebbe dichiarato che, in ragione del suo distacco, non esisterebbero incompatibilità, poiché, in quanto dipendente della Commissione europea, a lui non si applicherebbe la legge italiana, ma quella comunitaria;

sia il presidente Nava che l'avvocato Bertozzolo sono dipendenti della Commissione europea ed è pertanto ragionevole ritenere che ad entrambi si applichino le medesime norme regolanti il rapporto di lavoro dei dipendenti della Commissione europea;

la figura del segretario generale è di altissima dirigenza, tanto che l'ordinamento della Consob prevede che esso, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvalga di un segretariato generale a sua volta articolato in uffici, retti da dirigenti (ex articolo 26-bis, comma 5, del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob);

da indiscrezioni della stampa, sembrerebbe che Nava sia intenzionato a nominare quale segretario generale della Consob l'avvocato Giulia Bertozzolo che sarebbe un semplice funzionario della Commissione europea (livello AD6). L'avvocato Bertozzolo, secondo quanto appreso, verrebbe assunta in Consob dopo che la Commissione europea le ha concesso

di essere posta in aspettativa. Aspettativa che decorrerebbe dal 1° settembre 2018,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga compatibile che Nava, distaccato «nell'interesse» della Commissione europea, possa garantire l'indipendenza della Consob e gli interessi dei risparmiatori italiani, anche in considerazione di alcuni importanti dossier sul tavolo della Consob, che vedrebbero soggetti esteri tentare di acquisire il controllo di società italiane, operanti anche in settori strategici;

come ritenga che Nava, distaccato dalla Commissione europea presso la Consob, possa assicurare il rispetto, nei confronti dell'organismo europeo, del segreto d'ufficio, cui è tenuto relativamente a ciò che apprende in Consob, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di organizzazione e funzionamento, e, soprattutto, come il rispetto del vincolo del segreto d'ufficio sia compatibile con il contemporaneo obbligo, incombente sui funzionari europei, di informare i loro superiori di possibili attività illecite di cui si viene a conoscenza;

se non ritenga che l'immunità giurisdizionale garantita al presidente Nava dal suo status di funzionario europeo, implicando la non perseguibilità del presidente da parte della giustizia italiana, ponga problemi di legittimità amministrativa e giuridica dell'operatività della Consob sotto la sua guida e quali rassicurazioni abbiano fornito Nava e la Commissione europea, circa il rinnovo del suo distacco per tutta la durata del mandato che gli è stato conferito (7 anni);

se, dato che il distacco in Consob è stato al momento assicurato solo per 3 anni, si intenda limitare a tale periodo temporale il conferimento degli incarichi fiduciari di direttore generale, vice direttore generale e segretario generale, proprio per il legame fiduciario con il presidente, che viene nominato per un periodo più lungo in base al regolamento Consob;

se corrispondano al vero le indiscrezioni secondo le quali il presidente Nava avrebbe intenzione di affidare all'avvocato Bertozzolo, in qualità di segretario generale, anche compiti ultronei a quelli tassativamente elencati per il segretario generale dall'articolo 26-bis del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob;

se risponda al vero che il presidente Nava abbia fatto approvare a fine maggio l'assunzione di un segretario generale, il cui incarico partirebbe dopo 4 mesi e se, prima di procedere a quest'assunzione, Nava abbia esperito le procedure idonee a verificare che «sia necessario» ricorrere a personale esterno alla Consob, come previsto articolo 26-bis, comma 3, del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob;

se sia ammissibile l'assunzione di una persona che, sebbene distaccata dalla Commissione europea, mantiene con quest'ultima un rapporto di lavoro che si pone in contrasto con quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 216 del 1974, in base alla quale «Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o indu-

striali» e se ora sia possibile ottenere quell'aspettativa che, a suo dire, non era possibile che venisse riconosciuta al presidente Nava, ovvero se, nel sostenere quest'impossibilità, il presidente Nava non abbia mentito, al Parlamento, al Governo, alla Corte dei conti e ai componenti del collegio della Consob;

se sia coerente con l'ordinamento della Consob che un semplice funzionario della Commissione europea possa essere designato ad un ruolo apicale come quello di segretario generale, per il quale è prevista un'indennità di posizione funzionale in misura corrispondente alla retribuzione complessiva del vice direttore generale;

se il Governo non debba acquisire le risultanze degli approfondimenti svolti su impulso della Commissione, in base a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, come riferito dal presidente Berruti, da cui si desume una decisione a maggioranza in seno al collegio della Consob, relativa alla necessità di verificare la sussistenza di ipotesi di incompatibilità, e quindi di nullità della nomina, a carico del presidente Nava;

se non abbia il dovere di attivarsi, sia per i doverosi approfondimenti, sia per riconsiderare la scelta dell'incarico di presidente della Consob affidato a Mario Nava.

(3-00130)

TARICCO, ROSSOMANDO, BOLDRINI, COMINCINI, LAUS, MAGORNO, ASTORRE, D'ALFONSO, MARGIOTTA, MANCA, MARINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 equiparava le imprese piemontesi alluvionate nel 1994 alle terremotate della Sicilia nel 1990. Questo consentiva alle imprese che, per i gravi danni subiti, non avevano versato tributi, contributi e premi per gli anni 1995, 1996 e 1997, di regolarizzare la propria situazione versando il 10 per cento degli importi, al netto di interessi e sanzioni;

la legge n. 17 del 2007, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, dava la possibilità alle imprese che avevano versato l'intero importo dovuto di presentare richieste di rimborso del 90 per cento dei contributi versati all'INPS negli anni 1995-1997;

nell'ambito di un contenzioso tra aziende e INPS, in data 19 giugno 2012 veniva inoltrata richiesta di informazioni alla Commissione europea sull'applicazione della comunicazione della Commissione 2009/C 85/01, e questa comunicava che l'aiuto non sarebbe stato notificato alla Commissione europea, e che la stessa avrebbe aperto d'ufficio un procedimento, chiedendo alle autorità italiane, prima di procedere ai successivi passaggi procedurali previsti dal capitolo III del regolamento (CE) n. 659/2009, di presentare le proprie osservazioni;

ad agosto 2015 veniva pubblicata la decisione della Commissione riguardante le misure SA.33083 (2012/C) relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali;

considerato che:

la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), all'articolo 1, commi 771-774, dispone l'assegnazione di un contributo in favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 (a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate) nel caso in cui abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a 5.000 euro. La definizione delle modalità per l'accesso al contributo e per il riparto delle risorse è stata demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2019;

la previsione della concessione di un contributo alle imprese colpite dall'alluvione del Piemonte del 1994 rappresenta un primo traguardo per dare risposta, dopo oltre 20 anni, ad aziende gravemente danneggiate dallo straordinario evento calamitoso, che diversamente avrebbero in molti casi rischiato il dissesto;

rappresenta allo stato una risposta, seppur limitata, all'annosa questione dei rimborsi spettanti alle imprese alluvionate. Tuttavia la mancata emanazione del decreto ministeriale, nel quale devono essere definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo, impedisce di fatto la definitiva assegnazione dei contributi alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare, entro brevi termini, il decreto di cui all'articolo 1, comma 774, della legge n. 205 del 2017;

se intenda chiarire il campo di applicazione delle misure approvate ed i meccanismi di funzionamento della restituzione, al fine di garantire l'efficacia e la coerenza dell'applicazione del contributo, precisando che le imprese alluvionate beneficiarie del contributo sono quelle che hanno presentato la relativa istanza entro il termine di prescrizione decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge n. 350 del 2003.

(3-00088)

